

Tracciabilità dei flussi finanziari

- La Legge n. 136 del 13 agosto 2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla GU del 28 agosto 2010, entrata in vigore il 7 settembre 2010, prevede all'art. 3 ed all'art. 6 importanti misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.
- Con il decreto legge 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito con modificazioni nella legge 217 del 17 dicembre 2010 pubblicata sulla G.U n. 295 del 18 dicembre 2010, sono state introdotte all'art. 6 e all'art. 7 disposizioni interpretative, attuative e modificative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi,
- La legge 217/2010 precisa che i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge 136 del 2010 e s.m. entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, quindi entro il 18 giugno 2011, e che, ai sensi dell'art. 1734 del codice civile tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni.

CONTI CORRENTI DEDICATI E BONIFICI

- Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 5 alle commesse pubbliche anche in via non esclusiva.
- Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

COMUNICAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE

- Gli operatori economici devono comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

- Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)

CLAUSOLE RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ

- La stazione appaltante nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

- La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari .

- La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

SANZIONI

- Per l'inosservanza delle disposizioni previste all'art.3 della legge 136/2010 e s.m. sono previste specifiche sanzioni.

- Il modulo allegato (A) potrà essere utile per gli adempimenti di cui all'art.3 della legge 136/2010.